

# ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

A TUTTI GLI ISCRITTI

Vicenza, 14 Maggio 2013  
Prot. 13/640

Oggetto : **Determinazione e liquidazione dei compensi professionali.**  
Criteri da adottare in relazione alla data delle prestazioni professionali e della loro liquidazione .  
DM. 140/2012 e Sentenze della Cassazione a Sezioni riunite n. 17405 e 17406 dell'ottobre 2012 e n. 20421 del 21 novembre 2012 .

La Commissione Standard Prestazionali ha affrontato l'esame degli argomenti in oggetto tratti dalla Circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. n. 145 del 5 dicembre 2012, invitando il coordinatore a relazionare al Consiglio FOAV.

E' confermato il ruolo degli Ordini nella liquidazione delle parcelle alla luce delle riforme introdotte dal DL n.1/2012, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Rimane di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art.5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 , nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile, il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi.

Circa i criteri da adottare in relazione alla data delle prestazioni professionali e della loro liquidazione - di assoluta rilevanza per il comportamento coerente e collegiale degli Ordini - la predetta Circolare, al punto 4), richiama sinteticamente le conclusioni delle Sentenze della Cassazione, riferendo che la Corte ritiene si debba applicare la nuova disciplina del DM 140/2012 *"... anche nei casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario ( prima del 24 Gennaio 2012 )."*

Il CNAPPC, pur eccependo sull'efficacia retroattiva della norma ritenendo che la liquidazione dei compensi dovrebbe essere fatta applicando il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico, così conclude *" Pur non condividendo l'orientamento assunto dalla Cassazione, si ritiene doveroso rispettarne i dettati."*

Quanto riferito dal CNAPPC è stato di recente fatto proprio anche dal CNI con Circolare n. 179/XVIII Sess. del 2013 .

Giova ricordare che la Cassazione richiama nelle motivazioni l'art. 41 del DM 140, che così recita : *" Disposizioni temporali . 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore "* e la nozione di corrispettivo unitario .

# ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Per valutarne appieno i contenuti, ritengo opportuno riportare il testo della Sentenza su tali sostanziali argomenti .

#### *“4. Omissis*

*Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art.41 del decreto ministeriale una interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e **si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate .***

*Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9 comma 3, stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali , sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; **ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe “ .***

*Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali ( iniziate prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni , per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione*

*Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata ; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacchè sempre in siffatti casi, si è fatto riferimento alla tariffa vigente al **momento in cui la prestazione professionale si è esaurita** . ( cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005 e Cass. n. 8160 del 2001 )*

Si può pertanto dedurre con sufficiente convincimento che la data della prestazione professionale vada disgiunta dalla data della liquidazione e che per la determinazione del compenso vada assunta a riferimento la tariffa vigente al momento nel quale si concludono tutte le prestazioni affidate .

# ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Si prospettano di conseguenza i seguenti scenari e modalità operative da parte delle Commissioni parcelle :

A. Se la prestazione si conclude ante 23 agosto 2012, entrata in vigore del DM 140/20102, "Parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale " , va applicata la tariffa vigente alla data della prestazione ( cfr Cassazione 3 agosto 2007 n. 17059 ) .

1 Se la prestazione si conclude ante Legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha convertito con modifiche il DL 4 luglio 2006 n. 223 noto come "Decreto "Bersani" , va applicata integralmente la 143/39.

2 Se la prestazione si conclude dopo il 4 agosto 2006 ed entro il 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del DL 24 gennaio 2012 n. 1 " Decreto liberalizzazioni", va applicata la 143/39 secondo i contenuti dell'incarico, con l'esclusione dei minimi .  
Se in assenza di incarico, secondo la 143/39 .

3 Se la prestazione si conclude dopo la legge 27/2012, non esiste tariffa di riferimento, poiché la legge le ha abrogate totalmente.

Va precisato a tale proposito che con la eliminazione della 143 è sparito ogni richiamo ai contenuti delle prestazioni .

La tabella B, che definiva i livelli di progettazione e le singole prestazioni non trova più alcun riferimento. Si pensi in particolare ai livelli di progettazione .

Ecco l'assoluta importanza dell'incarico scritto dove io posso descrivere il contenuto della prestazione e qualificarla.

Anticipo che la Commissione FOAV ha già esaminato quanto prodotto su tale versante dal CNAPPC con Circolare n.144 del 5.12.2012 - Contratti prestazionali per Servizi di Architettura - e presto proporrà un proprio documento, sulla falsa riga di quello del CNAPPC, da sottoporre alla approvazione degli Ordini .

Come operare in questo caso 3:

sulla base dell'incarico che la L. 27 ha "imposto" e i contenuti delle prestazioni ; diversamente troverà applicazione per analogia il DM 140/20102 .

B. Se la prestazione si conclude post DM, **tutto il compenso** va determinato con l'applicazione del DM 140.

In altre parole, se ho ottenuto il Permesso di Costruire nel marzo 2012 e ho redatto l'esecutivo nel settembre 2012, in caso di contenzioso si dovrà liquidare sulla base del DM. 140 .

## ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

A tale proposito sarà interessante valutare i singoli casi – e di questi potremo discuterne in Commissione - poiché ci troveremo a paragonare prestazioni “classiche” derivanti dalla 143, con il DM che non ha nulla in comune con essa, poiché mutua il proprio “impianto tariffario” dal DM 4.4.2001 per i Lavori Pubblici .  
Il DM 140 per la progettazione tratta di preliminare, definitivo ed esecutivo quando sarà sicuramente certo che nell’incarico, se presente, si sarà pattuito il compenso per il progetto di massima, per il Permesso di Costruire ed esecutivo .  
Sarà una esperienza unica grazie alla imposizione della “dottrina”

Infine, e concludo, sulla nozione di corrispettivo unitario merita un approfondimento la fattispecie in cui la progettazione si sia conclusa ante DM 140 e la DL in una fase successiva.

Personalmente ritengo sostenibile una diversa liquidazione: progettazione secondo contratto o tariffa e la DL secondo DM 140, certamente informando il collega che richiede la liquidazione sui rischi che può incontrare in giudizio.

Ma è una sfida sostenibile, poiché il progettista può essere persona diversa dal Direttore dei Lavori e quindi anche nel caso di unico professionista trovo coerente l’interpretazione .  
In tal senso si potrà invocare la sentenza della Cassazione **Sez. Lavoro** n. 18920 del 5 novembre 2012 che, in quella fattispecie, ha ammesso l’applicazione della tariffa vigente al momento della prestazione .

Auspucando di aver contribuito a chiarire lo scenario entro il quale siamo tenuti ad operare, porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
Dott. arch. Giuseppe Pilla